



COMUNE DI MASIO
Provincia di Alessandria

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del Reg.
Data 02.09.2014
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU E DELLA TASI PER L'ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **due** del mese di **settembre** alle ore **21,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - AIRAUDO GIOVANNI STEFANO	P	8 - ROGGERO LAURA	A
2 - CACCIABUE GIOVANNI CESARE	P	9 - CONTI GIOVANNI	P
3 - PAGANO GIAN MARCO	A	10 - POGGIO LUCIANO	P
4 - CACCIABUE MARTA	P	11 - ADORNO RAFFAELLA	P
5 - ZANELLATO FABRIZIO	P	12 -	
6 - DONDO GIULIANA	A	13 -	
7 - GAMBINO GIANNI	P		

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dr. Vincenzo Scibetta**. Il Presidente Sig. **Airaud Giovanni Stefano** in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

COMUNE DI MASIO



COMUNE DI MASIO Provincia di Alessandria

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU E DELLA TASI PER L'ANNO 2014.

Successivamente in prosecuzione di seduta con l'ulteriore presenza del consigliere Gian Marco Pagano

Il Presidente riferisce della necessità di definire compiutamente la disciplina delle imposte comunali TASI ed IMU per la loro applicazione nell'anno 2014, approvandone le aliquote e le detrazioni.

Data notizia delle ulteriori decurtazioni di fondi operate dallo Stato rispetto a quelli assegnati nell'anno precedente, informa della necessità di reperire mediante le nuove imposte quelle risorse necessarie ad assicurare i servizi comunali poiché le economie attualmente conseguibili appaiono di modesto importo e di incerta realizzazione.

Riferite le intenzioni dell'Amministrazione sulle aliquote da applicare per la TASI e l'IMU alle diverse categorie di contribuenti, si sofferma sul gettito conseguibile e del moderato aggravio, sulla generalità dei soggetti.

Al termine della relazione il Presidente sollecita i consiglieri a pronunciarsi in merito ed, in mancanza di interventi, invita il Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione del relatore;

VISTA la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

« Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore »

VISTO quanto disposto dai commi 669 e seguenti del succitato art. 1 della legge n.147/2013 e successive modificazioni, in ordine alla TASI ed in particolare, per quanto concerne le aliquote:

- « 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; ⁽³⁾
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. »

RICHIAMATE le disposizioni dettate dal Regolamento comunale « per la disciplina dell'imposta unica comunale. Disposizioni concernenti l'istituzione e l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili » che all'art. 10 prevede la facoltà del Consiglio comunale di introdurre annualmente esenzione e riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

VISTO altresì quanto disposto dai commi 703 e seguenti del succitato art. 1 della legge n. 147/2013 e successive modificazioni, in ordine all'IMU e richiamate le disposizioni vigenti disciplinanti la predetta imposta ed in particolare:

- l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, ai commi indicati, testualmente recitano
 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- il comma 707, lett. d), del succitato art. 1 della legge n. 147/2013 secondo cui

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

- il comma 708. del succitato art. 1 della legge n.147/2013 secondo cui
*A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria
relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale*

VISTI inoltre

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
« 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. »
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 il quale dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione al 30 settembre 2014;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come da ultimo modificato dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione dell'art. 4, comma 12-quater, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, nelle parti in cui dispongono per il solo anno 2014 le scadenze dei pagamenti e della trasmissione delle deliberazioni consiliari;

ESAMINATO l'andamento del gettito dell'IMU degli anni precedenti e della prima rata di acconto per l'anno 2014 sulla cui base è ipotizzabile il conseguimento per l'intero anno del gettito di Euro 362.300,00 circa ad aliquote vigenti;

RILEVATO che sulla base dei versamenti eseguiti per l'IMU nei precedenti anni è ipotizzabile che applicando l'aliquota base dell'1‰ sia conseguibile un gettito di Euro 42.000,00 circa dall'assoggettamento alla TASI delle abitazioni principali e di Euro 44.200,00 circa assoggettando alla stessa imposta gli altri immobili. Il gettito dell'imposta verrà destinato a copertura di quota parte delle spese per l'effettuazione dei servizi indivisibili indicati dal Regolamento « PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE, E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI » previste nel complessivo importo di Euro 123.144,00;

RITENUTO opportuno limitare il prelievo fiscale alla misura necessaria a reintegrare le decurtazioni delle risorse operata dall'Erario rispetto l'anno 2013, evitando altresì la duplicazione degli adempimenti fiscali.

A tali fini si reputa necessario:

- definire una alternatività fra le due imposte tale che i contribuenti soggetti ad una siano esenti dall'altra;
- assicurare quote delle risorse necessarie elevando al 10,60‰ l'aliquota di assoggettamento all'IMU sui terreni da parte degli imprenditori agricoli ed all'8,60‰ per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, confermare le altre aliquote e le detrazioni di base già vigenti nell'anno 2013;
- applicare per la nuova imposta TASI l'aliquota del 2,10‰ per le abitazioni principali e dello 0,5‰ per i fabbricati rurali.

Il gettito conseguentemente ottenibile viene stimato:

- in Euro 389.031,00 per l'IMU, che verrà decurtato della quota di cofinanziamento del fondo di solidarietà comunale previsto per l'anno 2014 in Euro 152.733,86;
- in Euro 85.890,00 per la TASI

ATTESO, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta di presente deliberazione espresso dal Segretario comunale, in originale agli atti;

A VOTI unanimi palesemente espressi

D E L I B E R A

- 1) confermare per l'anno 2014 le aliquote di base e dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche ed integrazioni; fatta eccezione, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, per le fattispecie riportate nel sotto indicato prospetto, che vengono variate come segue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Variazione +/-	Misura
Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti	+ 0,3	10,60 %
immobili a destinazione speciale inseriti nel gruppo catastale D)	+ 0,1	8,60 %

- 2) confermare per l'anno 2014 le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
- 3) fissare per l'anno 2014 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	2,10
2	fabbricati rurali ad uso strumentale	0,50
3	regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle precedenti classificazioni	0

- 3) prendere atto che copia della presente deliberazione:
- sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
 - ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

COMUNE DI MASIO



COMUNE DI MASIO
Provincia di Alessandria

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU E DELLA TASI PER L'ANNO 2014.

In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto:

PARERE TECNICO

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D Lgs. 18.08.2000 n.267.

Masio, li 02.09.2014



Il Segretario Comunale
Dr.vincenzo Scibetta

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D Lgs. 18.08.2000 n.267.

Masio, li

Il Responsabile Servizio Finanziario


Copertura finanziaria da inserire a Bilancio anno 2014 e da liquidarsi previa prenotazione di impegno con determina del Responsabile del Servizio

Il Responsabile Servizio Finanziario

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU E DELLA TASI PER L'ANNO 2014.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Airaudò Giovanni Stefano



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo Scibetta

[Handwritten signature of Dr. Vincenzo Scibetta]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE

Masio, li / 9 / 2014

La su estesa deliberazione:



ai sensi dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.



è stata trasmessa in data odierna all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Alessandria ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo Scibetta

[Handwritten signature of Dr. Vincenzo Scibetta]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:



decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.



in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del T.U.E.L. . approvato con D. Lgs n. 267/2000.

Masio, li / 9 / 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo Scibetta

[Handwritten signature of Dr. Vincenzo Scibetta]